MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO ED IL RILANCIO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E INTERVENTI IN MATERIA DI OPERE A CARATTERE AMBIENTALE

Art. 5

Alloggi da destinare in locazione nelle zone ad alta tensione abitativa

Il sesto comma dell'articolo 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, e' sostituito dal seguente: "Il prezzo di acquisto degli alloggi non puo' superare il valore catastale relativo all'anno di acquisizione.". I commi 8 e 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, sono soppressi ed il comma 7 e' sostituito dal seguente: " 7. Il prezzo di acquisto degli alloggi non puo' superare il valore catastale relativo all'anno di acquisizione.".

Versione in vigore dal 23 settembre 1995, non più in vigore dal 23 novembre 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale
Estremi	Decreto-legge 20 settembre 1995, n. 396
Capo	I — Norme di sostegno e rilancio dell'edilizia pubblica
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-il-sostegno-ed-il-rilancio-dell-edilizia-396-1995/art-5-alloggi-da-destinare-in-locazione-nelle-zone-ad-alta-tensione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it